

Comune di San Bartolomeo al Mare

Imperia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

ANNO 2024

N. 6 del Reg. Delibere

OGGETTO: APPROVAZIONE DELL' ALIQUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE PER L'ANNO DI IMPOSTA 2024

L'anno 2024, il giorno 15 del mese di Marzo alle ore 12:30, in San Bartolomeo al Mare nella sede comunale

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Urso Valerio	Sindaco	Presente
Salerno Davide	Consigliere	Presente
Fedozzi Sandro	Consigliere	Presente
Barreca Giovanni	Consigliere	Presente
Lamonica Benito	Consigliere	Presente
Marescalco Salvatore	Consigliere	Assente ing.
Ansaldo Lorenzo	Consigliere	Presente
Mantello Andrea	Consigliere	Presente
Martini Antonello	Consigliere	Presente
Arimondo Laura	Consigliere	Presente
Dacco' Norma	Consigliere	Presente
Zambruno Valerio	Consigliere	Assente
Campagna Enzo	Consigliere	Presente

Dei consiglieri Comunali sono presenti N. 11 compreso il Sindaco ed Assenti N. 2

Partecipano alla seduta, ai sensi dell'art. 24, c.4 del vigente Statuto Comunale:

		Presente/Assente
Gamalero Alessandra	Assessore Esterno	Presente
Ardoino Maria Elena	Assessore Esterno	Presente

Assiste il Vice Segretario Alonzo Dott. Pier Luigi.

IL PRESIDENTE

Constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata in oggetto:

OGGETTO: APPROVAZIONE DELL' ALIQUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE PER L'ANNO DI IMPOSTA 2024

Il Sindaco introduce la pratica e passa la parola al Responsabile Area Ragioneria, il quale la illustra brevemente:

DOTTOR ACCORDINO:

Con questa pratica si conferma anche per il 2024 l'aliquota dello 0,60%, così come prevista negli anni precedenti.

La discussione ha termine in quanto nessun altro chiede la parola.

Dopo di che,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che allegato alla deliberazione in argomento è stato espresso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 , 1[^] comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 67 il parere favorevole da parte del Responsabile del servizio interessato, Dr. Accordino Davide, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile;

Vista la delibera Giunta Comunale n. 139 del 15.11.2023 di " Proposta al Consiglio Comunale di approvazione delle aliquote di compartecipazione dell' addizionale comunale all' imposta sul reddito delle persone fisiche per l' anno d' imposta 2024;

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

Visto inoltre l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, il quale testualmente recita:

11. (...) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale

comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo

Visto il regolamento per l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'Imposta sul reddito delle persone fisiche, approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 10 del 17/04/2008;

Atteso che le difficoltà di garantire il pareggio di bilancio per l'anno 2024, alla luce dei tagli alle risorse provenienti dallo Stato rendono necessario reperire le entrate correnti per assicurare la copertura delle spese e l'erogazione dei servizi a favore della cittadinanza;

Richiamata la deliberazione C.C. n. 15 in data 31.05.2023 con la quale è stata confermata per l'anno 2023 l'aliquota di compartecipazione per l'anno 2023 nella misura di 0,60 punti percentuali;

Ritenuto necessario, al fine di reperire le risorse finanziarie in misura sufficiente a garantire gli equilibri di bilancio, stabilire per l'anno 2024, la quota variabile dell'addizionale comunale IRPEF nella misura dello 0,60%;

Quantificato presuntivamente in € 200.484,00 il gettito dell'addizionale IRPEF derivante dall'applicazione dell'aliquota di cui sopra, determinato sulla base dei dati dei redditi imponibili IRPEF messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e secondo quanto stabilito dai principi contabili (all. 4.2) introdotti con il d.lgs. 118/2011;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi di spettanza comunale entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Tale deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro la data citata, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'articolo 151 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

Visto l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 23 dicembre 2023 (pubblicato in G.U. 30 dicembre 2023, n. 303) che differisce al 15 marzo 2024 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2024/2026 degli enti locali, autorizzando contestualmente l'esercizio provvisorio sino a quella data;

Visto il vigente disposto dell'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, a mente del quale "... *A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ...*";

Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario predisposto dalla Giunta Comunale per il periodo 2024/2026;

Eseguito integrale richiamo alla programmazione dell'ente, come analiticamente illustrata nel Documento Unico di Programmazione 2024/2026;

Acquisito agli atti il parere favorevole rilasciato dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 239 del d.Lgs. n. 267/2000 ;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto lo Statuto Comunale;

Ritenuto di provvedere in merito;

Procedutosi a votazione, per alzata di mano, si constata il seguente risultato:

PRESENTI: 11
ASTENUTI: zero
VOTANTI: 11
FAVOREVOLI: 11
CONTRARI: zero

In conformità

DELIBERA

1. di determinare per l'esercizio finanziario 2024, per la parte riservata alla competenza del Comune, l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'Imposta sul reddito delle persone fisiche in ragione di 0,60 punti percentuali;
2. di quantificare presuntivamente in € 200.484,00 il gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF ;
3. di inviare la presente deliberazione per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni.

Indi, con successiva votazione, per alzata di mano, con la quale si consegue il seguente risultato:

PRESENTI: 11
ASTENUTI: zero
VOTANTI: 11
FAVOREVOLI: 11
CONTRARI: zero

In conformità,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE DELL' ALIQUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE PER L'ANNO DI IMPOSTA 2024

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(Art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000)

Si esprime parere **favorevole**

Comune di San Bartolomeo al Mare, lì
06/03/2024

**IL RESPONSABILE DELL' AREA ECONOMICO
FINANZIARIA**

F.TO DOTT. DAVIDE ACCORDINO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE DELL' ALIQUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE PER L'ANNO DI IMPOSTA 2024

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(Art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000)

Si esprime parere **favorevole**

Comune di San Bartolomeo al Mare, lì 06/03/2024

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO FINANZIARIA
F.TO DOTT. DAVIDE ACCORDINO**

Letto, approvato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE

F.to Urso Valerio

Il Vice Segretario Comunale

F.to Alonzo Dott. Pier Luigi

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Vice Segretario certifica che il presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 12/04/2024 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

San Bartolomeo al Mare, li 12/04/2024

Il Vice Segretario Comunale

F.to Dott. Pier Luigi Alonzo

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data 15/03/2024 ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgv. 18 Agosto 2000, n. 267.

San Bartolomeo al Mare, li 12/04/2024

Il Vice Segretario Comunale

F.to Dott. Pier Luigi Alonzo

Per copia conforme all'originale.

San Bartolomeo al Mare, li 12/04/2024

Il Vice Segretario Comunale

Dott. Pier Luigi Alonzo

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ALONZO PIER LUIGI

CODICE FISCALE: TINIT-LNZPLG63S02H501Q

DATA FIRMA: 12/04/2024 09:05:37

IMPRONTA: 35636663643465313864633636303562653930663638393062356263363034656638656432633631